

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 620/2018 EMESSA DAL T.A.R. LIGURIA NEL
RICORSO RG 296/2017 -

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONAL

T R A

il Comune di Chiavari (di seguito: Comune), con sede in Chiavari, Piazza N. 00592160105 - Part. I.V.A. 00170160998), in persona del dott. Giancarlo Serrao, che interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore II, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. C)

E

L'avv. Luigi Cocchi (di seguito: Professionista), con studio in Genova, Via Macaggi, 21 (Codice Fiscale CCCLGU46T19D969E)

PREMESSO che con precedente deliberazione G.C. N. 156/2017 è stata decisa la costituzione del Comune nanti il T.A.R. Liguria nella vertenza radicata con il ricorso del Comitato per la Salvaguardia del territorio di S. Margherita di Fossa Lupara e altri per l'annullamento della delibera n. 3/2017 della Città Metropolitana di Genova avente ad oggetto la localizzazione del sistema depurativo del comprensorio del Tigullio;

CHE, con la sentenza n. 620/2018, il TAR Liguria ha dichiarato il sopra citato ricorso introduttivo improcedibile e inammissibili i motivi aggiunti, sentenza opposta dal Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossa Lupara e altri con il ricorso in appello al C.D.S. notificato presso lo studio del legale che ha assistito il Comune nella causa di primo grado;

CHE con successiva deliberazione N. 7/2019, la Giunta Comunale ha dato mandato al Sindaco di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 620/2018 emessa dal TAR Liguria;

CHE, con apposita determinazione n. 9 /2019 del Settore II, è stato conferito incarico per la difesa e assistenza legale del Comune nanti al C.D.S. all'avv. Luigi Cocchi di Genova, legale incaricato della difesa e tutela del Comune nella primo grado di giudizio, e assunto il relativo impegno di spesa;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per la stipula di un contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 e ss del Codice Civile cui appare riconducibile l'incarico in oggetto secondo quanto argomentato dal Consiglio di Stato Sez. V, con sent. 11 maggio 2012 n. 2730 e come tale non ascrivibile alla disciplina in materia di appalti pubblici e di procedure ad evidenza pubblica e, anzi, dalla stessa quanto meno in parte espressamente escluso, ai sensi dell'art.17 del codice dei contratti.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il contratto di prestazione d'opera professionale secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza e difesa del Comune nella causa di cui al ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 620/2018 emessa dal TAR Liguria come meglio indicato nella delibera G.C. N. 7/2019.
- 2) Il Professionista si impegna ad applicare e percepire complessivamente per la vertenza sopra descritta Euro 12.688,00, spese generali e accessori di legge inclusi, impegno di spesa N. 344/2018, da liquidarsi solo dietro presentazione di fattura elettronica valida ai fini fiscali.
- 3) Il Professionista prende atto che, sulla base del Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'Amministrazione non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica e che sulle fatture va indicato il Codice Univoco Ufficio che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica al destinatario.



IL DIRIGENTE SETTORE 2
Servizi Culturali, di Promozione Turistica,
Servizi Demografici
(Dott. Giancarlo SERRAO)

4) Il Professionista prende atto che i riferimenti utili per l'emissione delle fatture elettroniche sono i seguenti: codice univoco YKB2Q9 dedicato al Settore 2

Denominazione Ente: Comune di Chiavari Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00592160105

Regione, Prov, Cap, Comune dell'ufficio: Liguria, GE, 16043 Chiavari

Indirizzo dell'ufficio: Piazza Nostra Signora Dell'Orto, 1

5) Il Professionista prende atto che in forza dell'articolo 25, comma 3, del D.L. n. 66/2014, il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico progetto), qualora obbligatori e che nella fattura elettronica va indicato il numero di impegno di spesa relativo all'incarico e il numero della delibera di G.C. sopra indicati, oltre a specificare le parti.

6) Il Professionista si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

7) Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

8) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Professionista.

9) Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di Legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

10) il Professionista, ai sensi dell'art. 15, lett. D) D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 e dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA

che non sussistono a proprio carico situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Comune di Chiavari;

di svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. (specificare): _____


di non svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;

di svolgere la seguente attività professionale: AVVOCATO iscritto all'Albo Ordinario del Foro di GENOVA - lavoratore autonomo.

DICHIARA ALTRESI'

di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di Comportamento del Comune di Chiavari, applicabili, per quanto compatibili, anche ai collaboratori esterni dell'Ente.

Firma del professionista



IL DIRIGENTE SETTORE 2
Servizi Culturali, di Promozione Turistica,
Servizi Demografici
Patti: Giancarlo BERBAO

Il Professionista è tenuto a utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da esso stesso autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico stabilito nel presente disciplinare, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003. A tale scopo si impegna a che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con il presente disciplinare/contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Professionista si impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di questo disciplinare/contratto – notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a impedire che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venuti in possesso in ragione del presente disciplinare/contratto.

12) La sottoscrizione del presente disciplinare/contratto costituisce dichiarazione come sopra espressa e accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13) Per quanto non previsto dal presente disciplinare/contratto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.

14) Le eventuali spese inerenti al presente disciplinare/contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura. Il presente disciplinare/contratto, redatto in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chiavari, addì 21.01.2019

Firma del professionista

IL DIRIGENTE SETTORE 2

Servizi Culturali, di Promozione Turistica
Servizi Demografici

(Dott. Giancarlo SERPAC)



Per il Comune _____

IL DIRIGENTE SETTORE 2
SERVIZI CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Vista la dichiarazione circa le attività svolte e gli impegni assunti resa ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs N. 165/2001 dall'avv. Luigi Cocchi di Genova per l'incarico conferito relativo all'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 620/2018 emessa dal T.A.R. Liguria nel ricorso rg 296/2017;

ATTESTA

L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 53 D.Lgs n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, nei confronti dell'avv. Luigi Cocchi di Genova con riferimento all'incarico affidatogli.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Chiavari.

Chiavari, 25.1.2019

IL DIRIGENTE SETTORE 2
Servizi Culturali, di Promozione Turistica,
Servizi Demografici
(Dott. Giancarlo SERRAO)

